

Giovedì 15 dicembre 2016

P8_TA(2016)0509

Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2016 sul progetto di direttiva di esecuzione della Commissione che modifica gli allegati da I a V della direttiva del Consiglio 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (D047308/01 — 2016/3010(RSP))

(2018/C 238/12)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di direttiva di esecuzione della Commissione che modifica gli allegati da I a V della direttiva del Consiglio 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (D047308/01,
 - vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, secondo comma, lettere c) e d), e l'articolo 18, paragrafo 2,
 - visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ⁽²⁾,
 - visto il regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante ⁽³⁾,
 - vista la decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione, dell'11 maggio 2016, che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni paesi terzi per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa ⁽⁴⁾;
 - visto il parere scientifico formulato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare il 30 gennaio 2014 ⁽⁵⁾,
 - vista la proposta di risoluzione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
 - visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,
- A. considerando che il progetto di direttiva di esecuzione della Commissione intende modificare gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE; che la direttiva 2000/29/CE sarà abrogata e sostituita dal regolamento (UE) n. 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante non appena quest'ultimo entrerà in vigore;
- B. considerando che il progetto di direttiva di esecuzione della Commissione contrasta con gli obiettivi del regolamento (UE) n. 2016/2031, in quanto viola le prescrizioni relative all'introduzione nell'Unione di determinati frutti suscettibili a organismi nocivi, in particolare la macchia nera degli agrumi e il cancro degli agrumi;

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 125 del 13.5.2016, pag. 16.

⁽⁵⁾ Parere scientifico richiesto dalla Commissione (numero domanda: EFSA-Q-2013-00334), sul rischio del *Phyllosticta citricarpa* (*Guignardia citricarpa*) per il territorio dell'UE, con identificazione e valutazione delle opzioni di riduzione del rischio. EFSA Journal 2014; 12(2):3557.

Giovedì 15 dicembre 2016

1. considera il progetto di direttiva di esecuzione della Commissione non conforme al diritto dell'Unione in quanto incompatibile con l'obiettivo del regolamento (UE) n. 2016/2031 di determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali (di seguito «organismi nocivi») e misure per ridurre tali rischi ad un livello accettabile; ricorda, a questo proposito che il regolamento (UE) n. 2016/2031 abrogherà e sostituirà la direttiva 2000/29/CE non appena entrerà in vigore, vale a dire il 14 dicembre 2019;

2. chiede alla Commissione di modificare come segue il progetto di direttiva di esecuzione ⁽¹⁾:

Modifica 1

Progetto di direttiva di esecuzione

Allegato — paragrafo 4, lettera a), lettera i) — trattino 6 — punto 16.2 — lettera e)

Progetto di direttiva di esecuzione

Modifica

or

soppresso

(e) in the case of fruits destined for processing, official inspections prior to export have shown that the fruits are free from symptoms of Xanthomonas citri pv. citri and Xanthomonas citri pv. aurantifolii,

and

transport and processing takes place under conditions, approved in accordance with the procedure referred to in Article 18(2).

Modifica 2

Progetto di direttiva di esecuzione

Allegato — paragrafo 4, lettera a), lettera i) — trattino 7 — punto 16.4 — lettera d) — punto 4 bis (nuovo)

Progetto di direttiva di esecuzione

Modifica

Introduzione nell'Unione di frutti specificati originari di paesi terzi

⁽¹⁾ La Commissione ha trasmesso al Parlamento unicamente la versione inglese del progetto di direttiva di esecuzione, poiché tale progetto non era stato tradotto nelle altre lingue ufficiali.

Giovedì 15 dicembre 2016

Progetto di direttiva di esecuzione

Modifica

I frutti specificati originari di paesi terzi devono essere accompagnati dal certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), primo comma, della direttiva 2000/29/CE, includendo alla rubrica «Dichiarazione supplementare» gli elementi seguenti:

- (i) una dichiarazione attestante che i frutti specificati sono originari di un'area di produzione che è stata sottoposta a trattamenti adeguati contro la *Phyllosticta citricarpa* e nella quale sono state impiegate pratiche colturali al momento opportuno dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, da approvare secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2;
- (ii) una dichiarazione attestante che è stata effettuata un'adeguata ispezione ufficiale nell'area di produzione durante il periodo di crescita, e che nessun sintomo di *Phyllosticta citricarpa* è stato individuato nel frutto specificato dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo;
- (iii) una dichiarazione attestante che è stato prelevato un campione, fra il momento dell'arrivo e quello dell'imballaggio nell'impianto di imballaggio, di almeno 600 frutti di ogni specie per 30 tonnellate, o relativa parte, selezionato per quanto possibile in base a ogni eventuale sintomo di *Phyllosticta citricarpa*, e che tutti i frutti oggetto di campionamento che mostravano sintomi sono stati sottoposti a test e sono risultati indenni da tale organismo nocivo;
- (iv) nel caso di *Citrus sinensis* (L.) Osbeck «Valencia», oltre alle dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c): la dichiarazione che un campione per 30 tonnellate, o relativa parte, è stato sottoposto a test per la rilevazione di un'infezione latente ed è risultato indenne da *Phyllosticta citricarpa*.

Prescrizioni relative alle ispezioni dei frutti specificati originari di paesi terzi all'interno dell'Unione

I frutti specificati originari di paesi terzi sono ispezionati visivamente al punto d'ingresso o sul luogo di destinazione stabiliti a norma della direttiva 2004/103/CE della Commissione. Tali ispezioni sono effettuate su campioni di almeno 200 frutti di ciascuna specie dei frutti specificati per partita di 30 tonnellate, o relativa parte, selezionati per quanto possibile in base a ogni eventuale sintomo di *Phyllosticta citricarpa*. Qualora vengano individuati sintomi di *Phyllosticta citricarpa* durante le ispezioni di cui al paragrafo 1, la presenza dell'organismo nocivo deve essere confermata o esclusa da prove effettuate sui frutti che manifestano sintomi di infezione. Se la presenza di *Phyllosticta citricarpa* è confermata, il lotto da cui è stato prelevato il campione è sottoposto al rifiuto di ingresso nell'Unione.

Prescrizioni di tracciabilità

Giovedì 15 dicembre 2016

Progetto di direttiva di esecuzione

Modifica

Ai fini della tracciabilità, i frutti specificati sono introdotti nell'Unione solo se soddisfano le condizioni seguenti:

- (i) l'area di produzione, gli impianti di imballaggio, gli esportatori e ogni altro operatore che partecipi al trattamento dei frutti specificati sono stati ufficialmente registrati a tal fine;*
- (ii) per tutta la durata dei loro spostamenti, dal campo di produzione al punto di entrata nell'Unione, i frutti specificati sono stati accompagnati da documenti rilasciati sotto la supervisione dell'organizzazione nazionale per la protezione delle piante;*
- (iii) nel caso dei frutti specificati originari di paesi terzi, oltre ai punti a) e b), vengono conservate informazioni dettagliate sui trattamenti che hanno preceduto e seguito il raccolto.*

Modifica 3

Progetto di direttiva di esecuzione

Allegato — paragrafo 4, lettera a), lettera i) — trattino 7 — punto 16.4 — lettera e)

Progetto di direttiva di esecuzione

Modifica

or

soppresso

*(e) in the case of fruits destined for processing, official visual inspections prior to export have shown that the fruits are free from symptoms of *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa,*

and

*a statement that the specified fruits originate in a field of production subjected to appropriate treatments against *Phyllosticta citricarpa* carried out at the appropriate time is included in the certificates referred to in Article 13(1)(ii) under the rubric «Additional declaration»,*

and

transport and processing takes place under conditions, approved in accordance with the procedure referred to in Article 18(2).

Giovedì 15 dicembre 2016

Modifica 4

Progetto di direttiva di esecuzione

Allegato — paragrafo 4, lettera a), punto i) — punto 8 — punto 16.6 — lettera e)

Progetto di direttiva di esecuzione

(d) have been subjected to an effective treatment to ensure freedom from *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick). The treatment data to be indicated on the certificates referred to in Article 13(1) (ii).

Modifica

(d) have been subjected to an effective treatment to ensure freedom from *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick). ***Nel caso di frutti di Citrus L. diversi da Citrus limon (L.) Osbeck. e da Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle, una dichiarazione ufficiale attestante che i frutti sono stati soggetti a trattamento di refrigerazione (24 giorni a 0,55 °C con 3 giorni di prerefrigerazione) o a un trattamento alternativo, sostenibile, efficace e avente lo stesso effetto, che sia stato convalidato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, sulla base di una valutazione dell'EFSA, per assicurare che siano indenni da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick).*** The treatment data to be indicated on the certificates referred to in Article 13(1) (ii).

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
